

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1985

Presidenza del Presidente SPANO Roberto

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni concernenti il personale previsto dall'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dall'articolo 167 della legge 11 luglio 1980, n. 312» (1025)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 2,
3, 5 e *passim*

BOGI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 4, 6, 7 e *passim*

CARTIA (PRI) 4, 10

COLOMBO Vittorino (V.) (DC) 3, 6, 7 e *passim*

DEGOLA (DC) 10, 11

GIUSTINELLI (PCI) 6

LOTTI (PCI) 6, 7, 8 e *passim*

RASIMELLI (PCI) 3, 4, 9 e *passim*

SEGRETO (PSI) 8, 9, 12 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 17,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Disposizioni concernenti il personale previsto dall'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dall'articolo 167 della legge 11 luglio 1980, n. 312»
(1025)**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni concernenti il personale previsto dall'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dall'articolo 167 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

In assenza del senatore Mascaro, impedito a partecipare oggi ai lavori della Commissione, riferirò io stesso brevemente sul disegno di legge.

Direi che il provvedimento è abbastanza urgente, tenendo anche conto che dovrà essere esaminato dalla Camera dei deputati.

L'articolo unico prevede in sostanza l'autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, ed all'articolo 167 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a prorogare o a rinnovare per un periodo non superiore a tre anni il contratto di diritto privato del personale assunto ai sensi delle predette norme in servizio al 31 dicembre 1983.

Queste norme prevedevano l'assunzione con contratto di diritto privato per la durata massima di tre anni di personale tecnico, prevalentemente ingegneri ed architetti, allo scopo di garantire la progettazione ed il controllo delle fasi di lavorazione, di costruzione di impianti tecnologici, di edifici da destinare a sede di uffici locali, degli alloggi di servizio. Occorre anche considerare che attualmente l'organico complessivo del ruolo delle costruzioni è carente di circa quaranta unità.

Nell'articolo unico vi è anche una diversa definizione dello stipendio annuo lordo spettante a tale personale a decorrere dal 1° gennaio 1984: lo stipendio è elevato a lire 6.000.000. L'onere è valutato in lire 410 milioni per l'anno 1984, e graverà sugli stanziamenti del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

L'ultimo comma dell'articolo unico prevede l'elevazione a cinquanta anni del limite di età per partecipare a concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione delle poste, per il personale delle Poste che abbia prestato lodevole servizio per almeno due anni.

Do a questo punto lettura del parere della Commissione affari costituzionali:

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, non si oppone al suo ulteriore *iter*; con riferimento peraltro alla disposizione

introdotta dall'ultimo comma dell'articolo unico, rileva che il fatto di subordinare la legittimazione a partecipare alle procedure concorsuali ad un giudizio di lodevole servizio potrebbe dar luogo ad un ambito eccessivamente ampio di discrezionalità da parte dell'autorità amministrativa.

Do ora lettura del parere della Commissione bilancio:

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che siano inserite nell'articolo unico le seguenti modifiche:

Dopo il secondo comma inserire il seguente nuovo comma:

«Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno 1984, valutato in lire 100 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 117 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1985».

Nel terzo comma dell'articolo unico (che diviene quarto comma con l'inserimento del precedente emendamento) è necessario sostituire le parole «per l'anno 1984» con le altre «per l'anno 1985» e conseguentemente sostituire le parole «esercizio finanziario 1984» con «esercizio finanziario 1985».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RASIMELLI. Può essere anche ragionevole coprire la carenza di personale tecnico con personale straordinario; meno ragionevole è il fatto che ciò si prolunghi istituzionalmente per tanto tempo. Non riesco poi a capire come questo personale possa essere stato compensato equamente con 3.600.000 lire l'anno ed ora con 6 milioni l'anno. Pertanto, o questi tecnici di fatto non lavorano e percepiscono quindi uno stipendio non si sa per cosa, oppure se sono a tempo pieno diventa assurdo questo trattamento economico; non si capisce come un ingegnere o un geometra possa essere pagato con 6 milioni l'anno.

L'onere è previsto in 410 milioni l'anno; da cosa deriva questo onere? 6 milioni per 25 unità fa 150 milioni.

COLOMBO Vittorino (V.). La copertura è per un certo periodo.

RASIMELLI. A questo punto la cosa diventa incomprensibile; non riesco a comprendere come al personale che è rimasto in servizio non possa essere attribuito oggi il trattamento economico di cui ha beneficiato nel 1984. Sono questioni veramente difficili da capire.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per quanto riguarda l'ammontare delle retribuzioni è necessario fare alcune precisazioni. Nel testo del provvedimento si parla di contratti ed è noto che il contratto può assumere diverse forme per quanto riguarda le prestazioni limitate nel tempo. Si parla infatti di

contratti professionali poichè si prevede che i dipendenti saranno incaricati saltuariamente di un determinato tipo di lavoro.

Invece per quanto riguarda la spesa derivante dall'applicazione del disegno di legge, valutata in lire 410 milioni per il 1984, bisogna ammettere che esistono delle difficoltà di comprensione. Il senatore Castiglione, estensore del parere per la 5^a Commissione, ha quantificato in lire 100 milioni per il 1984. Probabilmente la differenza fra le due quantificazioni deriva da una sfasatura temporale dell'esame della questione.

BOGI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Si è tenuto conto dello stanziamento del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1984. Ovviamente nel provvedimento si parla di retribuzione lorda, a cui devono aggiungersi la contingenza, i premi ed i contributi previdenziali. Infatti nel provvedimento è previsto soltanto il trattamento minimo contrattuale.

RASIMELLI. Non riesco a comprendere il motivo della mancata copertura di ben 40 unità previste negli organici. Tra l'altro stiamo vivendo una fase di disoccupazione tecnica; proprio per questo la copertura dei posti non dovrebbe rappresentare un problema.

CARTIA. Vorrei sapere se le note caratteristiche, che sono state richiamate al Governo, sono un dato normale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o se sono state redatte solo per il caso di specie.

BOGI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. A questo punto ritengo necessario fornire alcuni chiarimenti. Per quanto riguarda la remunerazione va precisato che essa è scarsa soltanto apparentemente. Anzitutto non bisogna dimenticare che nel provvedimento si parla di retribuzione lorda in riferimento a un contratto privato di tipo professionale. Un contratto privato di tipo professionale ha dei limiti che però la Pubblica Amministrazione ha stimato congrui. La cifra effettivamente non è consistente e tra l'altro non è riferibile soltanto all'onere della retribuzione lorda, ma anche agli oneri previdenziali e di contingenza.

Per quanto riguarda la mancata copertura dei 40 posti previsti nell'organico dell'Amministrazione, vi è da precisare che vi è stato un notevole ritardo nello svolgimento dei concorsi. Questo è un fenomeno senz'altro condannabile, ma esteso in tutta la Pubblica Amministrazione.

Per quanto attiene alle note caratteristiche devo precisare che esse vengono comunque formulate e nel caso particolare sono rilevanti agli effetti del contratto.

Per quanto riguarda le osservazioni avanzate dalla 1^a Commissione, devo precisare che il Governo concorda che un giudizio di lodevole servizio potrebbe dar luogo ad elementi di discriminazione e di eccessiva discrezionalità da parte dell'Amministrazione. Questa espressione comunque fu già usata nella legge n. 39. Si potrebbe comunque

sostituire l'espressione «lodevole» con l'altra «senza demerito» per quanto riguarda il servizio prestato.

Per quanto riguarda le osservazioni avanzate dalla 5^a Commissione, il Governo si dichiara totalmente concorde con esse.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo di cui do lettura:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, ed all'articolo 167 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è autorizzata a prorogare o a rinnovare per un periodo non superiore a tre anni il contratto di diritto privato del personale assunto ai sensi delle predette norme in servizio al 31 dicembre 1983.

A decorrere dal 1° gennaio 1984, lo stipendio annuo lordo spettante al personale di cui al precedente comma è elevato a lire 6.000.000.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 410 milioni per l'anno 1984, graverà sugli stanziamenti del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il limite di età per partecipare ai concorsi pubblici di consigliere del ruolo tecnico delle costruzioni, che saranno banditi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è elevato a 50 anni per il personale assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, dell'articolo 167 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e del primo comma del presente articolo, che abbia prestato lodevole servizio per almeno due anni alla data di scadenza dei bandi di concorso.

Concordando con le proposte avanzate dalla 5^a Commissione, presento un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il secondo, il seguente comma:

«Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno 1984, valutato in lire 100 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 117 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1985».

Inoltre, sempre in conformità con il parere della 5^a Commissione, presento un emendamento tendente a sostituire, le parole: «per l'anno 1984» con le altre: «per l'anno 1985» e, conseguentemente, le parole: «esercizio finanziario 1984» con le altre: «esercizio finanziario 1985».

Passiamo alla votazione.

Metto ai voti i primi due commi dell'articolo unico, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere, dopo il secondo, un nuovo comma, conformemente alle proposte avanzate dalla 5^a Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: «per l'anno 1984» con le altre: «per l'anno 1985» e, conseguentemente, le parole: «esercizio finanziario 1984» con le altre: «esercizio finanziario 1985».

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato.

È approvato.

Il Governo recependo l'osservazione contenuta nel parere della 1^a Commissione, propone un emendamento tendente a sostituire al quarto comma, la parola «lodevole» con le altre: «senza demerito».

COLOMBO Vittorino (V.). Voglio però precisare che l'espressione «senza demerito» è troppo generica, anche se riduce l'ambito di discrezionalità dell'Amministrazione.

GIUSTINELLI. La dizione del quarto comma dell'articolo unico può far sorgere il dubbio che si intenda procedere a nuove assunzioni. A mio parere questo punto dovrebbe essere precisato.

BOGI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il provvedimento prevede soltanto la partecipazione a pubblici concorsi, ma non prevede assunzioni dirette. Stabilisce soltanto la facoltà di partecipare ai concorsi per coloro che, a norma dell'articolo 9 della legge n. 15 del 1974, dell'articolo 167 della legge n. 312 dell'80 e del primo comma del provvedimento in esame, abbiano prestato servizio senza demerito per almeno due anni alla data di scadenza dei bandi di concorso. Si tratta di una semplice facoltà di partecipazione.

LOTTI. Signor Presidente, collegandomi all'intervento del collega Giustinelli, vorrei fare una domanda all'onorevole Sottosegretario, anche se molto probabilmente ha già risposto in mia assenza. Queste 40 persone a cui fanno riferimento i disegni di legge al nostro esame sono sempre le stesse? Nel frattempo, gli incarichi e i rapporti di lavoro sono stati attribuiti a persone e a tecnici diversi?

BOGI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Queste persone sono 25.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Quaranta è il numero dell'organico scoperto.

LOTTI. Costoro sono stati assunti a contratto nel 1974 e il loro rapporto di lavoro è stato prorogato e rinnovato nel 1980. Fatta questa premessa, non riesco a comprendere per quale motivo nell'ultimo comma dell'articolo unico del provvedimento al nostro esame si faccia un riferimento distinto alla legge 23 gennaio 1974, n. 15, alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e al primo comma dello stesso articolo unico. Queste tre norme si riferiscono sempre allo stesso personale per cui sarebbe opportuno sopprimere il richiamo a quelle due leggi, lasciando le parole: «... al personale di cui al primo comma del presente articolo...».

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. In effetti queste leggi riguardano sempre la stessa questione.

LOTTI. Per questo motivo è preferibile modificare il quarto comma dell'articolo unico in questo senso: «Il limite di età per partecipare ai concorsi pubblici di consigliere del ruolo tecnico delle costruzioni, che saranno banditi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è elevato a 50 anni per il personale di cui al primo comma che abbia prestato...».

BOGI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Bisogna considerare la possibilità che qualcuno abbia cessato prima e quindi accertare se quest'ultimo può prendere parte al concorso.

LOTTI. Questo è un beneficio stabilito dall'ultima proroga che, secondo la volontà del Governo, era una condizione per consentire l'accesso al nuovo limite di età di 50 anni.

COLOMBO Vittorino (V.). Mi scusi se la interrompo senatore Lotti. Il primo comma dell'articolo unico del provvedimento al nostro esame autorizza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni «a prorogare o a rinnovare». Prorogare significa prolungare un rapporto in atto, cioè in corso; rinnovare sottintende che il rapporto sia cessato.

LOTTI. Per i rapporti di lavoro già scaduti il provvedimento che stiamo discutendo interviene dopo che sono decorsi i termini della precedente proroga. Per questo motivo sono costretti a farsi autorizzare il rinnovo. Ma se parliamo di...

COLOMBO Vittorino (V.). Parliamo di rinnovo e parliamo anche di assunzioni perchè ciò consiste in una nuova assunzione.

LOTTI. Si è interrotto un rapporto giuridico.

COLOMBO Vittorino (V.). Proroga vuol dire prolungare un rapporto in corso; rinnovo al contrario significa la rimessa in pristino e la ripresa di un rapporto che era cessato.

BOGI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il primo comma di questo articolo unico è stato equivocado: esso fa riferimento al personale in servizio al 31 dicembre 1983. Si tratta di accertare se coloro che per motivi personali hanno interrotto questo rapporto di lavoro, pur avendo avuto un contratto privato con l'Amministrazione in un periodo precedente a norma o dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, o dell'articolo 167 della legge 11 luglio 1989, n. 312, possono essere ammessi al beneficio.

LOTTI. Allora dovremmo stabilire che per essere ammessi al beneficio dell'elevazione del limite di età per partecipare ai concorsi, bisogna avere avuto un rapporto di impiego di una determinata durata. Questa è la norma che ci cautela e questo è lo spirito del provvedimento. È necessario allora riformulare il testo del quarto comma dell'articolo unico del presente disegno di legge.

BOGI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il periodo utilizzato dovrebbe essere di tre anni.

SEGRETO. Signor Presidente, desidererei avere un chiarimento tecnico. Questo articolo unico, formulato dall'onorevole Ministro, riguarda i tecnici, gli ingegneri e gli architetti che erano stati assunti a contratto e queste assunzioni ormai si protraggono da molti anni.

BOGI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La prima disposizione risale al 1974.

SEGRETO. Proroghe di questo genere sono state approvate dalla nostra Commissione un paio di volte. La differenza tra i provvedimenti passati e quello attuale è che sostanzialmente accanto alla proroga viene previsto un concorso per fare entrare in ruolo queste persone. Mi sembra di aver capito che questo sia il quadro della situazione in quanto attualmente sono in servizio dei contrattisti. Nel momento in cui viene stabilita questa proroga, ci limitiamo ad essa o eventualmente questi contrattisti possono partecipare ad un concorso interno o pubblico al quale possono prendere parte altri tecnici?

BOGI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. In questo caso non viene stabilito l'obbligo di bandire il concorso ma l'Amministrazione è solamente tenuta a coprire i 40 posti per concorso. Nel caso in cui quest'ultimo venisse bandito, queste persone possono usufruire di una deroga rispetto ai limiti di età indicati dalle norme generali di concorso.

SEGRETO. Mi sembra che il testo non sia d'accordo su queste indicazioni del concorso.

BOGI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. In questa norma non viene contemplato un obbligo.

SEGRETO. Ritengo che il testo del quarto comma dell'articolo unico non sia formulato correttamente.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. La sua osservazione è che il Tesoro non è d'accordo sulla copertura di 40 posti?

SEGRETO. Ritengo che il modo con cui è stato formulato questo articolo non è pertinente in quanto - secondo il mio parere - doveva essere stabilita soltanto una proroga. Se il Tesoro non è d'accordo si può prevedere che verrà bandito un concorso?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Senatore Segreto, questo aspetto diventerà rilevante nel momento in cui verrà bandito il concorso. Noi stabiliamo semplicemente che nell'ipotesi in cui venga svolto il concorso vengano osservate queste modalità per coloro che hanno lodevolmente o senza demerito svolto la loro attività per almeno due anni ai sensi delle due leggi con le quali si è attivato il contratto di diritto privato. L'elemento che lei ha sottolineato verrà considerato nel momento opportuno.

SEGRETO. Per quanto tempo è prevista la proroga?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. La proroga è sempre di tre anni. L'Amministrazione ha 40 posti di organico scoperti in riferimento al personale addetto alle costruzioni. Con l'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, poi prorogata dall'articolo 167 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata autorizzata a ricorrere a contratti di diritto privato per cinque anni, in seguito prorogati, per non più di venticinque unità. Rimangono sempre i 40 posti di organico che non sono stati coperti e per i quali deve provvedere...

RASIMELLI. Che sono scoperti dal 1974!

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Nel quarto comma dell'articolo unico viene stabilita una condizione, chiamiamola preferenziale, in base alla quale viene derogato il limite di età proprio per quel tipo di professionisti che hanno svolto la propria attività per almeno tre anni. Quindi rimangono 40 posti da ricoprire e 25 posti prorogati o rinnovati per non più di tre anni a contratto di diritto privato (non sono posti rientranti nell'organico e vengono autorizzati specificamente dalla legge) per i quali si provvede a modificare il limite di età che viene elevato a 50 anni. I 40 posti vengono coperti per concorso.

RASIMELLI. È dal 1974 che si va avanti in base a delle proroghe. Adesso stabiliamo una proroga fino al 31 dicembre 1985 perchè entro quella data dovranno essere banditi i concorsi. Non prendiamo alcun impegno per risolvere la situazione; dopo 11 anni lasciamo ancora i 40 posti liberi e continuiamo con questa gestione un po' allegra.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Mi scusi, senatore Rasimelli, noi non possiamo fare un comma in cui si dice che ci si impegna a svolgere entro una certa data i concorsi.

RASIMELLI. Vorrei dire però che noi perpetriamo una situazione veramente anacronistica.

CARTIA. Se questo principio dovesse essere applicato alle Regioni, ai Comuni ed alle Province sarebbe un attacco alla finanza pubblica.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Possiamo riepilogare la situazione: mi sembra che siano chiare tutte le considerazioni critiche rispetto al fatto che non si è provveduto a svolgere i concorsi per la copertura dei 40 posti in organico.

Altrettanto chiaro è che il provvedimento si limita ad autorizzare l'Amministrazione a prorogare o rinnovare per non più di tre anni i contratti di diritto privato previsti dalla citata legge del 1974, prorogata dalla nominata legge del 1980. Si limita anche a stabilire che il limite di età per coloro che hanno già svolto la loro attività nell'ambito di questa formula del contratto di diritto privato per almeno due anni senza demerito è di 50 anni.

RASIMELLI. La prossima volta lo dovremo elevare a 55.

DEGOLA. Altrettanto chiaro dovrebbe essere, a mio avviso, il fatto che siccome si tratta di laureati, ingegneri e architetti, non può trattarsi di persone di alto livello tecnico, perchè con uno stipendio di 6 milioni l'anno non è possibile una grande specializzazione.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Senatore Degola, io che sono estraneo alla materia, se seguissi la sua teoria dovrei affermare che tutti coloro che sono all'interno della Pubblica Amministrazione, ingegneri o architetti, sicuramente non sono di alto livello perchè gli stipendi sono bassi. Qui si parla di gente che non è a tempo pieno, di persone che esercitano la libera professione.

LOTTI. Non vedo la connessione logica di questo problema. Il Sottosegretario ci ha detto che si tratta di rapporti di lavori nati secondo le norme del diritto privato, iniziati nel 1974. Sono rapporti di lavoro a tempo parziale, contratto anomalo perchè non è una *locatio operarum*, non è un rapporto di impiego pubblico, non è un rapporto di impiego privato a tempo pieno, è un rapporto - ripeto - anomalo rispetto alle classiche figure che poi consentono di adottare determinati provvedimenti.

Si tratta di persone che hanno iniziato il proprio rapporto con l'Amministrazione delle poste nel 1974, si sono viste rinnovare questo tipo di rapporto nel 1980, è scaduto nel 1983, vi è un anno e mezzo di vacanza durante il quale non si sa cosa sia successo. Noi supponiamo, in quanto il Sottosegretario ce lo dice, che si tratti delle stesse venticinque persone le quali o con copertura formale della legge o con periodo transitorio da definirsi hanno sempre avuto - loro stesse e non altre - il rapporto di impiego con le Poste. Questo è chiaro, è il presupposto. Ora noi diciamo che per questi signori che non abbiano prestato servizio in malo modo, togliamo anche il «lodevole servizio» per mettere «senza

demerito», se hanno servito per due anni possono essere ammessi al concorso derogando al limite di età che viene posto a 50 anni. Io mi chiedo perchè due anni se sono sempre le stesse persone? Questi soggetti hanno avuto un rapporto sicuramente superiore ai due anni, dal 1974 al 1980.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Il contrattista di sei mesi non può andare a fare i concorsi.

LOTTI. Ma si tratta sempre delle stesse persone.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Ma non è detto che siano le stesse purchè si rientri nel limite delle 25 unità.

LOTTI. Nella mia domanda mi riferivo alle persone, invece qui si parla di posti, se ho ben capito allora i posti sono sempre gli stessi ma le persone possono essere cambiate.

Allora sul piano logico i due anni si giustificano, è però una innovazione rispetto all'ordinamento perchè voglio ricordare che il limite di 50 anni è un'eccezione che riguarda tutti gli enti locali, le Province, le Regioni e gli stessi Comuni, quando si tratta di personale non di ruolo oppure che deve essere ammesso ma che ha prestato servizio in posizione di incaricato o di ruolo accessorio o personale di ruolo che chiede la deroga al limite di età per poter partecipare a concorsi di progressione di carriera. Invece qui si tratta di persone totalmente estranee alla Pubblica Amministrazione, si tratta di un rapporto di impiego privato, noi eleviamo il limite di età che per questi concorsi è di 45 anni a 50 anni, introducendo a mio avviso un principio abbastanza nuovo e che trovo pericoloso.

Questa sarà una delle motivazioni che il Gruppo dei senatori comunisti addurrà per il suo voto di astensione sul provvedimento in questione.

RASIMELLI. Vorrei osservare che più ci si riflette più sembra misterioso il fatto che essendo scaduti i contratti il 31 dicembre del 1983 si faccia la sanatoria a maggio del 1985 con i compensi retroattivi a persone che non avevano più contratto e non si sa se abbiano lavorato o no. Ora noi facciamo questa sanatoria, gli diamo 6 milioni per il 1984 ma queste persone nel 1984 non erano in servizio, la legge era scaduta. Francamente ritengo che più si legge questo testo più aumentano le perplessità, la spesa è bassa, si tratta di poche unità, ma si tratta di una questione di principio che dimostra come funziona la Pubblica Amministrazione.

DEGOLA. Ora c'è in atto un programma, non approvare questo provvedimento significherebbe arrestare o determinare dei ritardi sull'attuazione di questo programma.

LOTTI. Signor Presidente, intendo proporre un emendamento all'articolo unico, precisamente la soppressione dell'ultimo comma.

Siamo convinti che sia necessario garantire alla Pubblica Amministrazione la continuità della prestazione d'opera di questo personale per far fronte ai programmi del Ministero e non vediamo perchè a queste persone, che possono essere cambiate nel susseguirsi degli incarichi, si debba riconoscere un privilegio per l'accesso ad un concorso pubblico che non viene riconosciuto alla generalità dei cittadini. Si tratta, come ho detto prima, di innovazione pericolosa nell'ambito dei principi della Pubblica Amministrazione. Mi meraviglio anche che si tratti di una proposta del Governo, un'amministrazione comunale non si sognerebbe mai di fare così!

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Lei sa che il parere della prima Commissione era favorevole ad annullare la discrezionalità per l'ammissione ai bandi.

LOTTI. Alla prima Commissione è sfuggito il problema di fondo, che non si tratta della cognizione di merito del lavoro prestato, quanto il fatto che si deroga al limite di età per persone che hanno prestato servizio per tre anni a 6 milioni l'anno, che hanno lavorato dieci ore o venti ore nel complesso di un anno.

SEGRETO. Ho fatto un rilievo di fondo relativo al fatto di dovere prorogare o meno questi contratti. Mi pare che si prevedeva la proroga di altri tre anni e poi l'eventuale concorso.

È giusta l'osservazione che faceva il collega Degola; si tratta però di architetti o ingegneri che sono stati assunti con un contratto e che sicuramente avevano altri lavori. Non è quindi personale scadente, sono brave persone cui conviene fare questo lavoro.

La disposizione tendente ad elevare a cinquanta anni il limite di età è opportuna, perchè sicuramente qualcuno vorrà partecipare al concorso dopo avere lavorato sette anni nell'Amministrazione.

Queste persone sono state indubbiamente agevolate; certamente queste venticinque unità sono state assunte perchè raccomandate dal senatore Tizio o dal deputato Sempronio; questo è il discorso. Non si può però dire a gente che ha svolto per anni il lavoro di ingegnere o di architetto presso l'Amministrazione delle poste di tornarsene a casa. Il problema principale è quello della disoccupazione, del calo economico.

Pur rendendomi conto delle preoccupazioni del senatore Lotti, penso che si debba approvare il provvedimento per porci al riparo da eventuali sorprese; alcuni elementi verrebbero danneggiati qualora non si approvassero queste disposizioni.

COLOMBO Vittorino (V.). Vorrei far presente che tutto sommato prevediamo una deroga limitata all'ammissibilità al concorso per persone che hanno avuto un rapporto di lavoro con l'Amministrazione. Questo è il punto; non mi pare che sia così scandaloso.

RASIMELLI. Ognuno di noi ha avuto rapporti con la Pubblica Amministrazione. Cosa significa?

COLOMBO Vittorino (V.). Ci sono stati, esistono con l'approvazione del suo Gruppo politico, senatore Rasimelli, mezzi di ingresso nella

Pubblica Amministrazione senza nessun concorso. In questo caso ci si limita ad una deroga per quanto riguarda il requisito dell'età, concedendo a queste persone la facoltà di partecipare a concorsi peraltro non banditi finora.

Mi pare che con la modifica proposta si possa approvare il provvedimento senza con ciò determinare motivi di scandalo.

SEGRETO. Se non si vuole parlare di «raccomandazione», possiamo usare l'espressione «segnalazione». Sta di fatto che queste persone allora, prima di essere assunte, non furono chiamate a sostenere neanche un colloquio e quindi i criteri devono essere stati altri.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Penso che il Governo sia in grado di assumersi le proprie responsabilità ed ha precisato che le assunzioni sono state regolate secondo criteri, certo discrezionali, ma rispondenti all'interesse generale.

BOGI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Circa l'emendamento proposto dal senatore Lotti e cogliendo l'occasione per rispondere a quanto detto dal senatore Segreto, devo sottolineare che l'Amministrazione ha assunto le persone tenendo conto delle capacità professionali e non in base a motivazioni clientelari.

Siamo in presenza di uno scoperto in organici di quaranta posti e di un programma di costruzioni che il Parlamento stesso aveva approvato.

Rispetto al problema dei due anni e della deroga ai criteri generali per il limite d'età, occorre evidenziare che vi è un particolare interesse da parte della Pubblica Amministrazione ad agevolare l'ingresso di persone che hanno acquisito una particolare esperienza nel settore, come è stato indirettamente rilevato anche dalla 1^a Commissione permanente nel suo parere. L'interesse generale nell'assunzione di queste 25 persone è stato rilevato dalla 1^a Commissione, che ha espresso parere positivo purchè si riduca la discrezionalità del giudizio. Questo mi sembra che consenta la deroga senza ledere i principi generali. Sono pertanto contrario all'emendamento del senatore Lotti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del quarto comma, presentato dal senatore Lotti.

Non è approvato.

Sempre al quarto comma, il Governo ha presentato un emendamento tendente a modificare le parole: «lodevole servizio» con le parole: «servizio senza demerito», come suggerito nel parere della 1^a Commissione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LOTTI. Desidero fare una dichiarazione di voto brevissima perchè la discussione svoltasi fino a questo momento credo abbia dato prove sufficienti delle motivazioni del nostro voto di astensione. Innanzi tutto vogliamo rilevare lo stato di confusione che esiste presso il Ministero delle poste e delle comunicazioni. Crediamo che questo sia uno dei segnali del caos, della irregolarità o anomalia di molti rapporti.

Questo è già un elemento di critica nei confronti del Governo che ancora non ci ha presentato la proposta di riforma del Ministero che ci era stata preannunciata - ricordo - per il 31 dicembre 1984, termine di cui il ministro Gava annunciò in questa Commissione lo slittamento al febbraio 1985: siamo a giugno e ancora non abbiamo visto nulla.

Con questo provvedimento certamente non si dà un apporto per eliminare la situazione di «giungla» che esiste nei rapporti di pubblico impiego; anzi, c'è un incentivo a conservare una situazione anomala che infoltisce ulteriormente questa proliferazione di rapporti che danno vita appunto alla «giungla» di cui in letteratura tanto si è parlato e discusso.

È stata respinta la nostra richiesta di eliminare dal testo del disegno di legge il quarto comma dell'articolo unico. Ritenevamo che questa nostra richiesta fosse corretta, ma comunque essa è stata ampiamente discussa e quindi non ripeterò le motivazioni che ci hanno portato a presentare l'emendamento. Voglio soltanto dire che sarebbe stato più opportuno che il Governo si fosse limitato a presentare un provvedimento con il quale, impegnandosi a bandire al più presto i concorsi, nel frattempo prorogava per l'ultima volta la possibilità di coprire queste esigenze tramite tale tipo di rapporti. Questo sarebbe stato il solo provvedimento serio che il Governo avrebbe potuto proporre al Parlamento. Il disegno di legge al nostro esame ha invece uno scopo ben preciso: di conservare un rapporto (che il collega Segreto ha definito in un certo modo e che per parte mia definirò «di amicizia») con una serie di persone che sono state gratificate da questo vuoto di azione del Ministero che non ha bandito i regolari concorsi.

Anche se ci rendiamo conto della difficile situazione occupazionale cui faceva riferimento il senatore Segreto, non riteniamo che sia questo il modo di risolverla. Non si risolve il problema dell'occupazione giovanile, ad esempio, estendendo i limiti di età a persone che hanno avuto un rapporto di lavoro parziale (e questo è un ulteriore elemento di insoddisfazione).

Voglio dire che queste persone sono state fino ad ora privilegiate ed hanno visto nascere in se stessi una attesa di una soluzione definitiva. Siamo in una logica che non ci interessa, non ci riguarda, anche se può essere produttiva per altri aspetti.

È per queste ragioni che il Gruppo comunista, pur non condividendo il provvedimento, si asterrà nella votazione su di esso, per rispetto verso persone che anche in una situazione così atipica hanno prestato il loro lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Articolo unico

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, ed all'articolo 167 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è autorizzata a prorogare o a rinnovare per un periodo non superiore a tre anni il contratto di diritto privato del personale assunto ai sensi delle predette norme in servizio al 31 dicembre 1983.

A decorrere dal 1° gennaio 1984, lo stipendio annuo lordo spettante al personale di cui al precedente comma è elevato a lire 6.000.000.

Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno 1984, valutato in lire 100 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 117 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1985.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 410 milioni per l'anno 1985, graverà sugli stanziamenti del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1985 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il limite di età per partecipare ai concorsi pubblici di consigliere del ruolo tecnico delle costruzioni, che saranno banditi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è elevato a 50 anni per il personale assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, dell'articolo 167 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e del primo comma del presente articolo, che abbia prestato servizio senza demerito per almeno due anni alla data di scadenza dei bandi di concorso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOIT. ETTORE LAURENZANO